

STATUTO

dell'Associazione AVSIGNAM CULTURA GUSTO TRADIZIONE

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata *AVSIGNAM Cultura Gusto Tradizione Associazione di Promozione Sociale*, siglabile *Associazione AVSIGNAM APS*.

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'Associazione potrà aderire ad una o più Associazioni di Promozione sociale aventi carattere nazionale.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Lentate sul Seveso (MB).

Art. 3 - Scopo

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'associazione persegue le proprie finalità nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, in particolare essa si propone lo scopo di raccogliere fondi da destinarsi a opere educative e missionarie attraverso la promozione e la realizzazione di eventi culturali e ricreativi la diffusione e la valorizzazione della conoscenza dell'arte e delle tradizioni culturali, sociali ed eno-gastronomiche delle regioni italiane.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo [lett. u), art. 5, D.lgs. 117/2017];

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [lett. i), art. 5, D.lgs. 117/2017];

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a) promuovere e realizzare attività finalizzate al reperimento di fondi da destinarsi a enti senza scopo di lucro che perseguano finalità di solidarietà sociale, in Italia o all'estero, o a soggetti svantaggiati;
- b) studiare, valorizzare e diffondere l'arte tramite ogni sorta di incontri e manifestazioni direttamente finalizzate allo scopo o tramite spazi appositi inseriti in manifestazioni e incontri di diversa natura, nonché tramite ogni supporto mediatico e multimediale;
- c) studiare valorizzare e diffondere le tradizioni, la cucina e i prodotti tipici regionali attraverso ogni sorta di incontri e manifestazioni direttamente finalizzate allo scopo o per mezzo di appositi spazi inseriti in manifestazioni e incontri di diversa natura, nonché tramite ogni supporto mediatico e multimediale;
- d) favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura della solidarietà tra gli associati, lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento di attività culturali in Italia e all'estero;
- e) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, concerti e ricerche di ogni tipo;
- f) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, per la gestione di seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari, soci o non soci, nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea/Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La associazione potrà inoltre svolgere qualunque altro tipo di attività, purché volta al conseguimento delle finalità sociali, e mettere a disposizione di tutti coloro che vorranno partecipare alle sue attività i prodotti culturali e didattici frutto della attività stessa.

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Associazione sia direttamente che indirettamente, anche mediante accordi o convenzioni con enti senza scopo di lucro, cooperative, enti di formazione accreditati e soggetti che condividono le finalità della associazione.

L'associazione consegue le proprie finalità avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

La Associazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a. Pubblicare riviste periodiche e bollettini informativi, anche tramite internet, relativi ai propri fini istituzionali
- b. Organizzare, anche con la collaborazione di volontari e obiettori di coscienza ammessi al Servizio Civile, attività di carattere culturale e/o sociale;
- c. Collaborare e partecipare ad enti, istituti, e organismi sia pubblici che privati, aventi, finalità analoghe e con lo scopo di favorire lo sviluppo degli istituti beneficiari;
- d. Erogare borse di studio e borse lavoro;
- e. Devolvere in beneficenza denaro e beni;
- f. Compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'Atto Costitutivo fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 5 - Soci

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è rivalutabile, né trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Possono essere soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano la finalità dell'Associazione.

I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori:

- soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; il Consiglio Direttivo può assimilare a socio fondatore altri soci, con deliberazione motivata e per particolari meriti acquisiti.
- soci ordinari: quelli ammessi dal Consiglio Direttivo in regola con il versamento della quota annuale.
- soci sostenitori: quelli che per aver contribuito finanziariamente o svolto attività nei confronti dell'associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività;

L'aspirante socio, che abbia preso conoscenza dello Statuto dell'Associazione, chiede l'adesione all'Associazione mediante presentazione della Domanda di Iscrizione al Consiglio Direttivo, il quale delibererà sull'argomento a maggioranza semplice entro trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa. In caso di parere negativo il richiedente può ricorrere alla assemblea dei soci; quest'ultima deciderà nel corso della prima seduta dalla presentazione del ricorso con voto palese a maggioranza semplice. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono aderire alla associazione anche enti pubblici e privati. La loro adesione avverrà mediante accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di iscrizione firmata dal legale rappresentante secondo le modalità valide per le iscrizioni delle persone fisiche.

L'appartenenza all'Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dall'eventuale regolamento dell'Associazione.

Tutti i soci versano la quota associativa secondo l'entità, nei tempi e nei modi annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci partecipano alla vita associativa.

I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per l'approvazione dei rendiconti economico - finanziari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

E' espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione e, nel caso di enti, per scioglimento.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.



Ogni socio può dimettersi in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsati.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. Il libro dell'Organo di Controllo, ove nominato, deve essere richiesto a quest'ultimo.

Art. 6 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) L'Organo di Controllo, se nominato.

Le cariche sociali sono gratuite, a meno che l'assemblea dei soci non deliberi diversamente. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone per l'espletamento di particolari incarichi.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- c) Discutere e deliberare sui rendiconti economici e finanziari consuntivi e sui bilanci preventivi e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno il bilancio sociale;
- d) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- e) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) Deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- g) Deliberare sulle esclusioni dei soci e sulle domande di associazione respinte dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui il socio escluso o l'aspirante socio facciano ricorso all'assemblea.
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

in sede straordinaria:

- j) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- m) Deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione;
- n) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione

che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nello specifico caso di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, la speciale modalità di partecipazione all'assemblea deve essere vengata comunicata agli interessati in modo esplicito già all'interno dell'avviso di convocazione. Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, ove ciò non sia impedito da norme di legge, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) Per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) Su richiesta indirizzata, al presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante lettera da inviare a tutti gli associati - contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione - inviata almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Nel caso in cui l'associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, la stessa potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti i soci. In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunanza. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i soci, di tutti i membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori, se nominati. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle

deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

I verbali delle adunanze, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati presso la sede sociale e sono a disposizione dei soci che intendano prenderne visione.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri eletti dall'assemblea dei soci tra i soci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio dura in carica per tre esercizi sociali e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione e può nominare un Vice Presidente dell'Associazione, il quale sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:

- a) Deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre le bozze del bilancio preventivo e di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 12, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- c) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- d) Deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
- e) Deliberare sull'esclusione dei soci;
- f) Deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

- g) Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima della riunione, o email contenente l'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o fax almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o dal più anziano d'età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nello specifico caso di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, la speciale modalità di partecipazione alla riunione deve essere venga comunicata agli interessati in modo esplicito già all'interno dell'avviso di convocazione. Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, ove ciò non sia impedito da norme di legge, devono essere fisicamente presenti alla riunione.



Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

I membri del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico quando siano assenti, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive della direzione stessa. Il regolamento nazionale stabilisce le procedure perché le assenze si considerino giustificate.

Art. 10 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumersi decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica tre anni.

Art. 11 - L'Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 12 - Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli

Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. L'eventuale avanzo di gestione è investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso, per la definitiva approvazione.

Art. 13 - Disposizioni generali e finali

L'eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà essere deliberata da una riunione dell'Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 14 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale a fini di utilità sociale.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

Art. 15 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Art. 16 - Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Gianluca', written over a horizontal line.